



07/11/2024

## Aiuti di Stato: il Tribunale rigetta il ricorso di Wizz Air sul sostegno finanziario della Romania alla compagnia aerea nazionale per danni da COVID-19

Tale aiuto, ammontante a quasi 2 milioni di euro, risulta conforme alle norme del mercato interno.

di La Redazione

Corte di giustizia UE, 6 novembre 2024, causa T-827/22 (ECLI:EU:T:2024:784)



Il 3 febbraio 2022, la Romania ha comunicato alla Commissione europea l'intenzione di fornire un **aiuto individuale** di quasi 2 milioni di euro alla **compagnia aerea rumena TAROM**, tramite un aumento di capitale. Questo aiuto è stato destinato a compensare la TAROM per i danni subiti su quattordici collegamenti internazionali, causati dalle **restrizioni di viaggio legate alla pandemia da COVID-19** nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Il 29 aprile 2022, la Commissione ha dichiarato che questo aiuto era **conforme alle regole del mercato interno**, in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza avviare un'indagine formale. La compagnia aerea concorrente Wizz Air ha contestato questa decisione davanti al Tribunale dell'Unione europea, ma il ricorso è stato respinto.

Il Tribunale ha sottolineato che gli aiuti a compensazione dei danni derivanti da eventi straordinari, come la pandemia di COVID-19, sono **ammessi**. La misura adottata, infatti, mirava a indennizzare la TAROM per le perdite subite a causa delle restrizioni di viaggio durante il periodo specificato.

Inoltre, il Tribunale ha confermato che la Commissione ha valutato correttamente la **proporzionalità dell'aiuto** fornito alla TAROM, evitando sovracompensazioni. La Commissione ha calcolato con precisione, e sulla base di un adeguato scenario controfattuale, le perdite subite dalla TAROM direttamente causate dalle restrizioni di viaggio in vigore durante il periodo in questione e che essa aveva effettivamente verificato che la TAROM avesse adottato **misure ragionevoli per limitare i danni** durante tale periodo.

Infine, il Tribunale ha respinto le argomentazioni di Wizz Air riguardo all'aiuto per il salvataggio precedentemente concesso alla TAROM e al presunto vantaggio concorrenziale, specificando che l'aiuto precedente e l'assistenza in questione trattano **costi diversi**, e che la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione un eventuale vantaggio di cui la TAROM avrebbe indirettamente beneficiato, come il vantaggio concorrenziale addotto dalla Wizz Air.

**Corte di giustizia UE, 6 novembre 2024, causa T-827/22 (ECLI:EU:T:2024:784)**